

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1230 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, terzo comma, nella misura in cui si riferisce al primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le informazioni per un'operazione di cartolarizzazione siano messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o, in assenza di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, mediante un sito web che soddisfi determinati requisiti. L'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce le condizioni e la procedura per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare l'obbligo di presentare una domanda di registrazione o, nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, una domanda di estensione della registrazione ai fini dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, comprese le norme per la registrazione mediante estensione della registrazione ai fini dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati esistenti che sono stati introdotti in relazione alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei contratti derivati. Le norme in materia di registrazione dovrebbero tuttavia riflettere anche le specificità delle cartolarizzazioni, comprese le complessità associate all'*hosting* dei dati e della documentazione relativi alla cartolarizzazione, e dovrebbero riflettere i recenti sviluppi del mercato, come l'uso comune dell'identificativo della persona giuridica (LEI), che migliora l'organizzazione e la classificazione delle informazioni sui soggetti giuridici da fornire nella domanda. Per chiarezza e facilità di consultazione per i richiedenti è altresì auspicabile che le norme in materia di registrazione seguano l'ordine dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.
- (3) Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto importante che il futuro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostri di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti in materia di cartolarizzazioni e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. I futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero inoltre poter dimostrare che il personale, i sistemi, i controlli e le procedure siano adeguati a garantire la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

